

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

DOMENICA 10 MARZO 1968

(179^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914 riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632) (D'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 3360
BERTOLI 3360

« Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali » (2887) (D'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore 3346

« Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2889) (D'iniziativa dei deputati Barbi ed altri) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 3353
BERTOLI 3353
CENINI 3353
FORTUNATI 3353
GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze 3353
MACCARRONE 3353

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » (2895) (D'iniziativa del deputato Terranova Corrado) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione) (1):

PRESIDENTE 3348, 3349, 3350
BERTOLI 3349, 3350
CENINI 3349, 3350
CUZARI, relatore 3348, 3349
LO GIUDICE 3349
MACCARRONE 3349
MAIER 3350

« Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (2898) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 3351, 3352
CENINI	3352
GIGLIOTTI	3352
MAIER, relatore	3351

« Modificazioni al regime fiscale degli alcoli » (2903) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	3354, 3355
TRABUCCHI, relatore	3354

« Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna » (2904) (D'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE, relatore	3360
--------------------------------	------

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 ».

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bonacina, Cenini, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Artom è sostituito dal senatore Germanò.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Gioia e per il tesoro Agrimi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia: « Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali » (2887) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia: « Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il disegno di legge al nostro esame, d'iniziativa dei deputati Bemporad e Cariglia, ha come oggetto: « Restituzione dell'IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali ». Tale titolo dovrebbe essere completato con l'indicazione che, contemporaneamente, viene istituito un diritto di conguaglio sui prodotti importati con aliquota pari a quella della restituzione.

I colleghi penso sappiano che il commercio internazionale dei fiori, delle piante vive e di altri prodotti vegetali, sia all'importazione in Italia, come all'esportazione dall'Italia, è andato, in questi ultimi anni, continuamente crescendo d'importanza. Soltanto nel 1967 (dati a tutto novembre) il trend di aumento è cessato e ha dato luogo a una lieve diminuzione in valore del 2,7 per cento, in quantità dell'11,5 per cento. E questo perchè la concorrenza, soprattutto la concorrenza dei Paesi Bassi, si è fatta assai viva, in particolare sui mercati europei.

Le categorie produttrici hanno da tempo richiesto che anche per questo tipo di produzione italiana avesse luogo il riconoscimento del rimborso dell'IGE all'esportazione e conseguentemente l'istituzione di una imposta di conguaglio dell'importazione.

Perchè i colleghi abbiano una percezione esatta del volume dei traffici che per le

voci sopra indicate si sono realizzate nello scorso anno, a tutto novembre (non si conoscono dati più aggiornati), dirò le cifre all'importazione quantitativa, poi quelle per valori, quindi le cifre all'esportazione, quantitative e per valori. È vero che si parla anche di altri prodotti vegetali, oltre ai fiori freschi e piante vive, ma la grandissima maggioranza dei quantitativi riguarda i fiori freschi e le piante di carattere ornamentale, e naturalmente le piante da giardinaggio.

Nel 1965 abbiamo importato (dati da gennaio a novembre) 527.000 quintali; nel 1966 (sempre 11 mesi) 581.000; nel 1967, 608.000. L'aumento quantitativo fra il 1966 e il 1967 è stato del 4,5 per cento. I valori sono stati: nel 1965, lire 7.700.000.000; nel 1966, lire 8.800.000.000; nel 1967, lire 9.900.000.000. L'aumento in valore è stato pari al 12,2 per cento.

La nostra esportazione per quantità presenta dati minori, ma assai maggiori in quanto a valore. Noi abbiamo esportato (sempre per 11 mesi) 371.000 quintali di prodotti nel 1965; 398.000 quintali nel 1966; 352.000 quintali nel 1967; cioè c'è stata una diminuzione quantitativa dell'11,5 per cento.

In valori dirò che nel 1967 abbiamo esportato fiori freschi, piante vive ed altri prodotti vegetali per un importo superiore ai 20 miliardi di lire.

Queste cifre penso che bastino a far comprendere che il disegno di legge che noi in questo momento stiamo esaminando, anche se apparentemente modesto nel suo contenuto legislativo, avrà però notevoli, vantaggiose ripercussioni in questo settore del nostro interscambio, che ha assunto una dimensione di rilievo e che è testimonianza della capacità dei nostri floricoltori.

Detto questo, io devo far presente che l'articolo 1 del disegno di legge stabilisce il principio della restituzione dell'IGE per i prodotti elencati nella tabella allegata al di-

segno di legge, e quello dell'istituzione dell'imposta di conguaglio.

L'articolo 2 non fa altro che far riferimento alle norme che regolano le formalità di esportazione.

Tenuto presente che l'onere della restituzione sarà compensato dai proventi dell'imposta di conguaglio, concludo chiedendo alla Commissione di voler dare voto favorevole al disegno di legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I prodotti elencati nella tabella allegata alla presente legge, sono ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente del 2,40 per cento e dell'1,20 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera è dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, del 2,40 e dell'1,20 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e dell'imposta di conguaglio all'importazione di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

Metto ora ai voti la tabella allegata al disegno di legge, della quale do lettura:

TABELLA DEI PRODOTTI PER LA CUI ESPORTAZIONE È CONSENTITA LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA NELLA MISURA, RISPETTIVAMENTE, DEL 2,40 PER CENTO E DELL'1,20 PER CENTO E PER LA CUI IMPORTAZIONE È DOVUTA L'IMPOSTA DI CONGUAGLIO NELLA STESSA MISURA

Numero e lettera della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI	Aliquota d'imposta	
		Da restituire sui prodotti esportati	Di conguaglio sui prodotti importati
06.03	Fiori e boccioli di fiori, recisi per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	2,40	2,40
06.04	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, marschi e bicheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce 06.03	1,20	1,20

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » (2895) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C U Z A R I , relatore. La mia relazione sarà brevissima, ma mi preme mettere in luce un punto. Si potrebbe avere la sensa-

zione di essere di fronte ad una delle solite leggine di favore, fatte per un ente o per un istituto, che purtroppo si affastellano alla fine della legislatura. Questo disegno di legge interviene invece a sanare le conseguenze del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, le quali furono gravissime per la vita e l'attività dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina; cioè il patrimonio dell'Istituto, patrimonio interamente libero e che aveva un valore di circa 36 miliardi di lire, venne liquidato senza neppure lasciare all'Istituto stesso la quota intangibile del 20 per cento, così come è stabilito dalle altre norme sul riscatto.

Quindi l'Istituto per le case popolari di Messina si trova nella condizione di non avere più assolutamente nessun cespite fisso di entrata, tranne quello che gli poteva derivare dai lavori e dalle nuove costruzioni.

Dobbiamo dire che, in effetti, l'Istituto ha dato dimostrazione di buona amministrazione perchè non c'è stato aumento di per-

sonale, cosa notevole dati i tempi che corrono; e c'è stato un disavanzo che al 30 novembre 1965 si presentava di lire 2 miliardi di 25.000.000 ed è stato ridotto di lire 475 milioni; ma tale disavanzo va imputato in gran parte all'aumento dell'onere di prefianziamento dei lavori edilizi e dell'ammortamento dei mutui passivi, mentre il personale c'è stata addirittura una riduzione di spesa di lire 17 milioni.

Ritengo che alla relazione pregevole del deputato Terranova non ci sia altro da aggiungere oltre questo chiarimento che ho ritenuto doveroso dare alla Commissione.

B E R T O L I . Io non avrei niente in contrario ad approvare il disegno di legge. Direi che le mie perplessità non derivano dal fatto di doverlo approvare agli sgoccioli della legislatura, ma dal fatto che a me sembra (e i chiarimenti dati dal relatore non mi sono sembrati sufficienti) sia un provvedimento speciale per la città di Messina; perchè il decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, citato dal relatore a proposito dell'alienazione del patrimonio amministrato dall'Istituto per le Case popolari e che è stato incamerato dallo Stato, fu un decreto che non riguardava soltanto Messina.

M A C C A R R O N E e interessa non solo le Case popolari, ma tutto un complesso edilizio.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, il nostro lavoro è sempre imperfetto perchè è fatto da uomini e in questo periodo finale, poi, l'imperfezione incide in una percentuale maggiore di quella ordinaria.

Giunti a questo punto, dobbiamo decidere. Se vogliamo approfondire tutto il disegno di legge, a mio giudizio non riusciremo ad approvarlo. Se invece dobbiamo fare un atto di fede nei chiarimenti che ci ha dato il relatore senatore Cuzari, che è particolarmente interessato all'approvazione di questo disegno di legge, allora facciamolo ed approviamo il disegno di legge. Chiedo scusa se ho esposto la situazione in modo un po' brutale.

C E N I N I . Vorrei ricordare che nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge, condivisa dal rappresentante del Governo, onorevole Agrimi, si dice che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 27, veniva inaspettatamente messo in vendita tutto il patrimonio di fondazione dell'Istituto, non consentendo, in contrasto con quanto disposto dalla norma generale, di mantenere neppure la quota di riserva del 20 per cento di alloggi in locazione. In esecuzione della citata norma, disposta esclusivamente per la città di Messina, in pochi anni veniva liquidato per intero il patrimonio di fondazione dell'Istituto, costituito da 5.600 alloggi pari a 30.000 vani, valutato in 30 miliardi e venduto per complessive lire un miliardo e seicento milioni, pari cioè a 1/19 del valore effettivo.

Quindi, anche a voler considerare esagerata la stima di 30 miliardi, rimane il fatto che il patrimonio è stato valutato, al momento della vendita, un miliardo e seicento milioni.

C'è poi da osservare che il titolo del disegno di legge è tutto sbagliato. Infatti, la Camera ha eliminato dal testo il riferimento alla Cassa depositi e prestiti. La stessa cosa, per un errore evidentemente materiale, non ha fatto nel titolo.

B E R T O L I . A me pare che, se si resolvesse questo problema con un ritardo di qualche mese, non succederebbe niente di grave.

C U Z A R I , *relatore*. A parte il fatto che l'Istituto non è in condizione di pagare gli stipendi, in questo momento sono in corso di esecuzione lavori per 11 miliardi ed oltre. Ci sono 62 cantieri aperti. In una situazione di questo genere come si fa a rinviare l'approvazione del provvedimento?

P R E S I D E N T E . Chiedo ai colleghi della maggioranza che cosa dobbiamo fare.

L O G I U D I C E . Approviamo il disegno di legge.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

179ª SEDUTA (10 marzo 1968)

M A I E R . Sono d'accordo.

C E N I N I . Vi sarebbero alcune perplessità di carattere tecnico ma, attese le finalità sociali che il provvedimento si propone di realizzare e tenuto conto che non c'è la possibilità di introdurre emendamenti, ritengo che la Commissione possa approvare il disegno di legge, con l'augurio che nella prossima legislatura, occorrendo, siano apportate al testo le necessarie modifiche.

B E R T O L I . Comunico che il Gruppo comunista si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1 miliardo allo scopo di ovviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creati a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Nella quarta riga, certamente per un errore materiale, si legge « ovviare », mentre è evidente che deve essere scritto « avviare ». Poichè, in relazione alla osservazione fatta dal senatore Cenini, la Camera dovrà correggere il proprio messaggio per quanto concerne il titolo, in quell'occasione si correggerà anche quest'altro errore materiale, che pertanto si deve intendere corretto nel testo di cui ho dato lettura. Con questa precisazione pongo in votazione l'articolo.

(È approvato).

Art. 2.

Sono ceduti all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina tutti i proventi derivanti allo Stato per quote interessi del capitale investito o ad altro titolo dalle locazioni degli alloggi costruiti od in corso di costruzione, all'atto della pubblicazione della presente legge, di proprietà dello Stato, in dipendenza delle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 12 aprile 1948, n. 1010, 29 luglio 1949, n. 531, 10 gennaio 1952, n. 9, 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640, siti nella provincia di Messina.

(È approvato).

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti la cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, le somme ricavate dalla alienazione di detti alloggi siti nella provincia di Messina, e costruiti ai sensi delle leggi indicate nel precedente articolo 4, sono cedute all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anche se già versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

(È approvato).

Art. 4.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa.

Detti atti e contratti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle somme mutate a tenere e per i fini della presente legge. Parimenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle operazioni di conto corrente ed inoltre sono esenti da tassa di

bollo ed imposte di registro gli atti e le quietanze relative alle somme versate e restituite.

Nessuna imposta o tassa è dovuta sulle somme cedute dallo Stato all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

S'intende che il titolo è da considerarsi formulato come segue: « Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 », così come ha fatto rilevare il senatore Cenini.

Il competente ufficio della Camera dei deputati, che nel frattempo è stato avvertito, ha fatto sapere che sta provvedendo a trasmettere un messaggio con la correzione di questo errore materiale e di quello all'articolo 1 che ho fatto rilevare prima della votazione dell'articolo stesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 » (2898)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A I E R , *relatore*. Quando è stata stabilita la proroga dell'addizionale del 10 per cento sulle imposte dirette, il gettito è stato così ripartito: in parte alle pensioni di guerra, in parte agli assegni vitalizi per i com-

battenti, in parte alle pensioni della previdenza sociale e in parte — per un importo di 10 miliardi — per interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. Il disegno di legge al nostro esame riguarda appunto la destinazione di questi 10 miliardi per il 1968, mentre autorizza ulteriori spese per il 1969 e il 1970.

L'articolo 1 stabilisce che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, che aveva operato una riduzione di 9 miliardi e che fu a sua volta convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 22 miliardi ed 800 milioni. Tale somma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6 miliardi e 800 milioni per l'anno finanziario 1968, di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1969 e di lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed è destinata alla concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura.

L'articolo 2 eleva la spesa prevista dall'articolo 25 — lettera c) — del citato decreto-legge n. 976 dell'importo di lire 6 miliardi (dell'importo, cioè, di cui, col decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, era stata ridotta l'originaria dotazione), che sarà iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in ragione di due miliardi per ciascun anno del triennio 1968-70) e sarà destinato ad interventi per il ripristino di opere pubbliche di bonifica, delle opere di interesse pubblico, per studi e progettazioni e per acquisti di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

L'articolo 3 prevede l'iscrizione di 30 milioni nel bilancio per il 1968 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese industriali, commerciali ed artigiane.

L'articolo 4 autorizza la spesa di un miliardo e 150 milioni, da iscriversi nel bilancio per il 1968 del Ministero della pubblica

istruzione per la ripresa funzionale e per il restauro ed il riassetto del materiale bibliografico della Biblioteca nazionale di Firenze.

L'articolo 5 autorizza l'iscrizione della spesa di lire 20 milioni nel bilancio per il 1968 del Ministero del turismo e dello spettacolo per il ripristino delle strutture immobiliari degli impianti e degli arredamenti della Biennale di Venezia, danneggiati dalle alluvioni dell'autunno 1966.

In totale, per l'esercizio 1968 è previsto, come già detto, un onere di 10 miliardi di lire, che trova la sua capienza nel capitolo 3523 del fondo globale.

Mi pare così di aver illustrato a sufficienza il disegno di legge. Vorrei ora fare soltanto alcune osservazioni: manca qualsiasi stanziamento per il ripristino di opere pubbliche, mentre sappiamo che i fondi esistenti sono insufficienti. Rilevo pure che è troppo diluito nel tempo il pagamento dei contributi ai privati, giacchè farli aspettare tre anni dopo che hanno riparato le loro abitazioni è effettivamente un po' troppo, soprattutto se si considera che molti di questi lavori sono fatti da imprese che si assumono l'onere di attendere poi la concessione del contributo per conseguire il pagamento.

Ma, nonostante queste osservazioni — che io ho inteso esprimere perchè mi auguro che nella nuova legislatura si ritorni, come sarà necessario, su questo argomento — prego i colleghi di approvare il presente disegno di legge.

C E N I N I . Io sono d'accordo.

G I G L I O T T I . Anche il Gruppo comunista è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella

legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 22.800 milioni.

Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 8.000 milioni nello anno finanziario 1969 e lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1970 è destinata alla concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(È approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25 — lettera c) — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 6 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1969 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1970.

(È approvato).

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 30 milioni.

La somma di lire 30 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni per la ripresa funzionale e per il restauro ed il riassetto del materiale bibliografico della Biblioteca nazionale di Firenze, in conseguenza delle alluvioni dell'autunno 1966.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti della Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte, danneggiati per effetto delle alluvioni dell'autunno 1966.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere di lire 10.000 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Barbi ed altri: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2889) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei deputati Barbi, Lezzi e Isgrò: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno », già approvato dalla Camera dei deputati.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'articolo 1, in effetti, sostituisce una norma già contenuta nell'articolo 24, primo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 715. Con tale articolo s'intende dare efficacia retroattiva a questa norma. Poichè si tratta della Cassa per il Mezzogiorno il Governo ha accettato.

PRESIDENTE. Efficacia retroattiva? E da quando?

FORTUNATI. Dal 1965, dalla data di applicazione della legge.

PRESIDENTE. E dunque ci saranno dei rimborsi.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La relazione governativa non lo dice; si limita a chiarire che la norma ha efficacia retroattiva dal 1965 ad oggi.

BERTOLI. Si tratta, in sostanza, di agevolazioni fiscali che andrebbero a favore della Cassa per il Mezzogiorno.

MACCARONE. Non solo, ma anche dei Consorzi per le aree industriali.

PRESIDENTE. Se si tratta di modificare una norma del 1965, se approviamo il disegno di legge adesso, o in giugno, è la stessa cosa.

CENINI. Sono d'accordo per il rinvio alla prossima legislatura.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento non è governativo. Noi lo abbiamo seguito nel suo iter, fino ad ora, ma per noi è indifferente.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno fa obiezioni, avendo necessità di maggiori

notizie si decide di non proseguire l'esame del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli » (2903) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

T R A B U C C H I , relatore. Il 31 gennaio 1967 la Commissione della Comunità economica europea emanò una direttiva determinante il ritmo di abolizione dell'imposta di fabbricazione applicata dalla Repubblica italiana sulle importazioni di alcuni prodotti contenenti alcole, in provenienza dagli altri Stati membri. Dopo una serie di premesse, la Commissione stabilì che l'imposta di fabbricazione (sovrimposta di confine) riscossa dalla Repubblica italiana sui prodotti contenenti alcole che, a norma degli articoli 9 e 10 del Trattato, devono essere ammessi alla libera circolazione delle merci, dovrà essere abolita mediante riduzioni successive operate sull'aliquota applicata il 31 dicembre 1957, in modo che il totale delle riduzioni raggiunga l'85 per cento dell'aliquota anzidetta il 1° luglio 1967 ed il 100 per cento alla data del 1° luglio 1968.

Attualmente, sull'alcole vengono percepiti un'imposta di fabbricazione di 60.000 lire per ettanidro e un diritto erariale di altre 60.000 lire, per cui il carico totale per ettanidro è di 120.000 lire relativamente all'alcole di importazione. Invece, per l'alcole denaturato prodotto in Italia l'imposta è soltanto di 6.000 lire e per di più per l'alcole denaturato derivante da melassa e prodotto sotto il controllo della finanza l'imposta è ridotta a 1.000 lire. Ragione per cui gli Stati membri della CEE si sono ritenuti dan-

neggiati. All'atto pratico, infatti, se impiegano alcole importato dall'estero le industrie italiane devono pagare un tributo di 120 mila lire per ettanidro, mentre se impiegano quello prodotto in Italia pagano o 1.000 o 6.000 lire al massimo.

Per l'alcole puro la differenza si verifica ugualmente, perchè l'alcole puro di melassa viene a pagare diritti per 60.000 più 27.000 lire, quindi 87.000 per ettanidro; quello da vino per 50.000 lire e quello da mele per 62.000 lire. Peraltro, quello che maggiormente interessa è l'alcole prodotto per usi industriali, in quanto la minor tassazione induce le industrie a servirsi di quello prodotto in Italia.

Accanto a tale discriminazione, che non è più ammessa e non può più essere ammessa, si sono venute determinando altre conseguenze da quando l'alcole non è stato più considerato soltanto un prodotto per la fabbricazione dei liquori o per l'antisepsi in medicina, ma anche tale da rientrare nella trasformazione di varie materie organiche a fini industriali. Già ci si era accorti che in una catena di produzioni talvolta emergeva alcole e furono adottati provvedimenti per cui se tale alcole veniva effettivamente separato era sottoposto a una tassazione, sia pure lieve, di 1.000 lire l'ettanidro, mentre non soggiaceva ad alcuna imposizione se rimaneva nel ciclo. Di conseguenza, l'impresa integrata che produce alcole e poi lo rielabora per creare un prodotto nel quale l'alcole non si riconosce più e dal quale l'alcole non può più essere separato, quanto meno per motivi economici, non paga nulla; mentre l'impresa non integrata, deve pagare un'imposta di fabbricazione sull'alcole eventualmente emerso durante il ciclo produttivo e tale rimasto. A questa discrasia si aggiunge quella derivante dalla differente tassazione a seconda che l'alcole utilizzato dalle industrie sia di produzione italiana o straniera.

Per porre rimedio alla situazione, il Governo ha proposto di stabilire che il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico è di lire 2.000 per ettanidro, a meno che non siano impiegati in lavorazioni industriali e risultino assenti nel

prodotto finito, nel qual caso ne sono esentati. Sono considerati privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole; sull'eventuale quantitativo eccedente il 2 per cento rimasto nel prodotto finito è dovuto il diritto speciale di 2.000 lire per ettanidro.

Per quel che riguarda l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, sono aboliti la sovrimposta di confine e il diritto erariale normale, sostituiti da un diritto speciale di 6.000 lire per ettanidro.

Infine, considerato che le nuove disposizioni comporterebbero per il fisco una perdita di 484 milioni, per compensarla è stato introdotto un contrassegno di Stato da 5 lire da applicarsi sui liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati. Poichè si valuta che tali recipienti siano circa 150 milioni, si avranno maggiori entrate per 750.000.000 e, quindi, una differenza attiva (750.000.000 - 484.000.000) di 266 milioni di lire, che compenserà largamente il minor introito derivante dalla concessione degli abbuoni per cali di giacenza ed eventuali evasioni.

Le altre norme sono sostanzialmente regolamenti e corrispondono praticamente a quelle della legge del 1944. Esse sono qui ripetute in quanto, essendo stata la legge del 1944 emanata in base a una delega, si teme possa essere colpita da nullità per aver ecceduto i limiti della delega.

Con ciò ho concluso la mia sommaria esposizione e prego gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge, che è di natura essenziale sotto l'aspetto dell'adeguamento alle direttive della Commissione della CEE, un po' meno per il resto, ma che rappresenta, comunque, una conversione totale del regime degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico necessaria data la nuova funzione che l'alcole è venuto ad assumere come elemento di rielaborazione industriale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali riconosciuti idonei dall'Amministrazione finanziaria, è stabilito in lire 2.000 per ettanidro.

(È approvato).

Art. 2.

Gli alcoli denaturati di cui al precedente articolo, impiegati in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sono esonerati dal pagamento del diritto erariale speciale stabilito dallo stesso articolo, se alla fine del ciclo produttivo non risultino presenti nel prodotto finito. Si considerano privi di alcole i prodotti finiti contenenti non più del 2 per cento di alcole.

Sull'eventuale quantitativo dei predetti alcoli denaturati eccedente il 2 per cento, rimasto nel prodotto finito, è dovuto il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione finanziaria può consentire la distruzione, in esenzione dal diritto erariale speciale, degli alcoli, sempre che detti alcoli non possano essere più reimpiegati nei processi industriali di cui sopra.

La distruzione deve essere effettuata sotto vigilanza del personale dell'Amministrazione finanziaria che dovrà redigere apposito verbale.

Sulle deficienze degli stessi alcoli denaturati, esclusi le perdite di lavorazione riconosciute dall'Amministrazione finanziaria ed il calo naturale di giacenza ammesso a termini del primo comma del successivo articolo 3, è dovuto il pagamento dei tributi stabiliti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo indipendentemente dall'applicazione

delle sanzioni previste dal successivo articolo 11.

Gli alcoli ammessi a godere del beneficio fiscale di cui al primo comma del presente articolo, debbono essere avviati allo stabilimento di impiego con bolletta di cauzione.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della presentazione della cauzione, dovuta per il trasporto di detti alcoli denaturati, le ditte di notoria solidità con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Gli alcoli previsti nel precedente articolo, contenuti nei prodotti finiti esportati all'estero, sono ammessi alla restituzione del diritto erariale speciale di cui all'articolo stesso limitatamente al quantitativo eccedente la percentuale del 2 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Sulle deficienze riscontrate negli inventari degli alcoli denaturati o non, di cui all'articolo 1, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali e in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua del 5 per cento in volume anidro.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione riscontrata all'arrivo degli alcoli di cui al precedente comma è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, ovvero del diritto erariale speciale, sempre che la deficienza sia contenuta nella misura del 2 per cento in volume anidro.

Se le deficienze di cui ai commi precedenti superano i limiti in essi stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento annuo, sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale sulla quantità eccedente dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

Se le deficienze superano gli stessi limiti in misura eccedente il 2 per cento, indipen-

dentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 11, su tutta la quantità mancante sono dovuti l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già assolto.

(È approvato).

Art. 4.

Per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico contenuti nei prodotti importati dallo estero e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 2, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detti alcoli sono soggetti sul quantitativo eccedente il 2 per cento esistente nel prodotto finito al pagamento del diritto erariale speciale di lire 2.000 per ettanidro.

Per l'alcole etilico contenuto nei prodotti importati dall'estero, e ammessi, se fabbricati nel territorio nazionale, a fruire della agevolazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, non è dovuto il pagamento della sovrimposta di confine e del diritto erariale normale.

Detto alcole è soggetto al pagamento del diritto erariale speciale di lire 6.000 per ettanidro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037.

(È approvato).

Art. 5.

Il trasporto degli alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato in quantità superiore a litri 30 è soggetto a bolletta di legittimazione.

Il deposito degli alcoli denaturati di cui al precedente comma in quantità superiore a litri 100 è soggetto a denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, alla tenuta del registro di carico e scari-

co ed è sottoposto alla vigilanza degli agenti di finanza.

Il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.

(È approvato).

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 è modificato come segue:

« La rettificazione e la trasformazione degli spiriti per i quali siano stati pagati la imposta di fabbricazione e il relativo diritto erariale normale sono esenti dal pagamento di tali tributi ».

(È approvato).

Art. 7.

Qualora gli alcoli indicati all'articolo 1 siano impiegati, previo pagamento del diritto erariale speciale di cui allo stesso articolo, in lavorazioni industriali con l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, sull'eventuale quantitativo di alcole recuperato alla fine del ciclo produttivo e riutilizzabile nello stesso stabilimento, anche previa ridistillazione, non è dovuto il diritto erariale speciale anche nel caso in cui sia necessaria la totale o parziale ridenaturazione.

(È approvato).

Art. 8.

Le cauzioni, a garanzia del pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti nonchè dei diritti erariali, possono essere prestate, oltre che nei modi stabiliti dall'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, anche mediante polizze assicurative fidejussorie degli istituti autorizzati.

L'Amministrazione finanziaria può esentare dall'obbligo della prestazione della cauzione, dovuta per il deposito di alcoli denaturati o non, le ditte di notoria solidità, purchè queste si impegnino, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante dall'esercizio delle fabbriche e dei depositi suddetti.

(È approvato).

Art. 9.

I liquori e le acquaviti imbottigliati in recipienti fino a 4 centilitri idrati devono essere muniti, a cura ed a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato. Il prezzo di detto contrassegno è stabilito in lire 5.

I liquori e le acquaviti posti come sopra in regola non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti.

Salvo quanto dispone il comma successivo, i recipienti contenenti vermut ed altri vini aromatizzati, liquori o acquaviti, addizionati con acqua gassata (semplice o di soda) sono soggetti all'applicazione del rispettivo contrassegno di Stato in relazione al volume del liquido contenuto nei recipienti stessi.

Il fabbricante e l'importatore sono esonerati dall'obbligo dell'applicazione del contrassegno di Stato ai recipienti contenenti i prodotti di cui al precedente terzo comma in quantità non superiore a 10 centilitri, sempre che il contenuto di alcole non superi l'11 per cento in volume.

Per i recipienti di cui al primo e terzo comma del presente articolo è ammessa una tolleranza del 6 per cento in più o in meno rispetto al contenuto idrato indicato nell'etichetta.

Con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello dell'industria e commercio saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione del contrassegno di Stato indicato al primo comma e saranno fissati i termini per lo smaltimento dei reci-

pienti non in regola con le disposizioni di cui al presente articolo.

(È approvato).

Art. 10.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, debbono tenere distinti registri di carico e scarico, rilasciati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, per il deposito degli spiriti puri, delle essenze e delle acquaviti e dei medesimi prodotti trasformati ottenuti dalle singole lavorazioni dichiarate.

I fabbricanti sono tenuti a consegnare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione i registri di cui al precedente comma, compresi quelli prescritti per i depositi di spirito libero da imposta dalle vigenti disposizioni, ogni qualvolta si esauriscono ed in ogni caso alla fine dell'anno finanziario, dopo averne effettuato la chiusura contabile tenendo conto anche delle quantità dei prodotti deficienti per cali e dispersioni.

(È approvato).

Art. 11.

Chiunque viola le disposizioni previste dal quarto comma del precedente articolo 3 è punito con l'ammenda:

a) non inferiore della metà nè maggiore del triplo dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto, per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, dei depositi doganali e di quelli assimilati ai doganali di proprietà privata;

b) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale normale, dedotto il diritto erariale speciale eventualmente già corrisposto per le deficienze riscontrate allo arrivo degli alcoli trasportati con bolletta di cauzione.

(È approvato).

Art. 12.

Chiunque trasporta gli alcoli etilico, metilico, propilico e isopropilico, denaturati con denaturante generale dello Stato, in quantità superiore a litri 30, senza bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente o detiene in deposito gli alcoli stessi in quantità superiore a 100 litri, senza aver effettuato la denuncia di cui al precedente articolo 5, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

(È approvato).

Art. 13.

I fabbricanti di prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e gli esercenti depositi di spiriti liberi da imposta, che non tengono o tengono irregolarmente o si rifiutano di presentare i registri di cui al precedente articolo 10, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente l'esistenza accertata di una deficienza di prodotto rispetto alle rimanenze contabili non superiore allo 0,5 per cento per gli spiriti puri per le essenze e per le acquaviti, all'1 per cento per gli spiriti puri e le acquaviti trasformati a freddo ed all'1,5 per cento per gli spiriti puri trasformati a caldo, assunti in carico sui relativi registri fiscali nel periodo di tempo decorrente dall'inizio dell'anno finanziario o dell'ultima verifica effettuata dopo tale data. Si considerano facenti parte del carico anche le rimanenze di prodotto riscontrato all'inizio dell'anno finanziario od alla data dell'ultima verifica.

(È approvato).

Art. 14.

Il fabbricante che prepara i prodotti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, in quantità superiore o qualità diversa da quelle indicate nella di-

chiarazione di lavoro di cui all'articolo 5 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604, od omette di presentare la dichiarazione stessa è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.

(È approvato).

Art. 15.

Chiunque detiene i recipienti previsti dal precedente articolo 9 dopo i termini stabiliti con il decreto del Ministro per le finanze di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, in condizioni diverse da quelle prescritte, è punito con la pena stabilita dalla legge doganale per il contrabbando.

(È approvato).

Art. 16.

Chiunque commette le infrazioni alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per le finanze che sarà emanato ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 9, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Per ogni altra infrazione da chiunque commessa alle norme della presente legge non espressamente prevista si applica la pena di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 17.

La multa, l'ammenda e la pena pecuniaria stabilite dalle vigenti disposizioni emanate in data anteriore al 31 dicembre 1955 in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa sono decuplicate.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica per la multa, per l'ammenda e per la pena pecuniaria fissate in misura proporzionale.

(È approvato).

Art. 18.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data in cui, col decreto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 9, verranno stabilite le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato, il prezzo dei contrassegni stessi dovrà essere corrisposto in base a dichiarazione di lavoro da presentarsi al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

Nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma dovranno essere indicati:

a) le generalità del fabbricante o di chi in sua assenza lo rappresenta nonchè l'ubicazione dell'opificio;

b) i periodi di lavorazione da effettuarsi nel mese solare;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare;

d) il numero dei recipienti da confezionare;

e) la somma complessiva dovuta quale prezzo dei contrassegni di Stato in rapporto al numero dei recipienti indicati alla precedente lettera d).

La dichiarazione di lavorazione di cui ai precedenti commi deve essere corredata dalla quietanza della competente Sezione di tesoreria provinciale o dalla ricevuta del versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale a comprova del versamento della somma indicata alla lettera e) del precedente secondo comma.

I versamenti previsti nel presente articolo debbono affluire su apposito capitolo di entrata.

Il fabbricante che omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione prevista dal presente articolo, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Qualora risulti accertata la mancata corresponsione del prezzo del contrassegno di Stato di cui al primo comma, il fabbrican-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

179ª SEDUTA (10 marzo 1968)

te è punito con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 » (2632)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi e Zanibelli: « Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, nel corso della seduta del giorno 8 l'onorevole Sottosegretario Braccesi chiese il rinvio della discussione del presente disegno di legge.

Domando ora alla Commissione se ritiene di riprendere l'esame di questo provvedimento.

BERTOLI. A nostro avviso il disegno di legge non può essere approvato senza modificazioni e poichè la Camera dei deputati ha già concluso i suoi lavori, il provvedimento non potrebbe divenire legge. È, pertanto, inutile riprendere questa discussione.

PRESIDENTE, relatore. Poichè non vi è possibilità di approvare il disegno di legge, la discussione si intende rinviata *sine die*.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna » (2904) (Già approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Modifica all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, sul quale riferirò io stesso.

Articolo unico.

L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è prorogata fino al 31 dicembre 1980.

L'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente lo Statuto speciale per la Sardegna, al secondo capoverso dichiara « esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro e i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale ».

Detta legge è entrata in vigore « il giorno successivo a quello della sua pubblicazione », cioè il 10 marzo 1948, e, pertanto, il termine di venti anni, di cui è cenno nell'articolo 12 suindicato, scade oggi.

La norma agevolativa in parola aveva ed ha come scopo quello di favorire il processo di meccanizzazione e di ammodernamento dell'agricoltura isolana ed il sorgere e lo sviluppo di iniziative industriali nel territorio della Sardegna.

Non può affermarsi che detta disposizione non abbia prodotto i suoi effetti positivi, tuttavia il cammino da percorrere si presenta ancora non breve per il raggiungimento del traguardo finale.

È da tener presente che alla stessa data della norma in argomento entrò in vigore anche il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, contenente disposizioni per la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

Detto decreto, come è noto, all'articolo 2 dichiarava « esenti dal dazio doganale e dal diritto di licenza i materiali di costruzione, le macchine e tutto quanto può occorrere » per il primo impianto di stabilimenti industriali e per l'ampliamento, la trasformazione e la ricostruzione di quelli già esistenti, concedendo in pari tempo la riduzione alla metà della relativa IGE dovuta.

Risulta pertanto motivata e giustificata la circostanza dell'avvenuta impostazione, da parte degli operatori sardi, delle pratiche relative al settore industriale con richiamo dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1598 anziché dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, che prevede la sola esenzione dal dazio doganale.

Lo stesso articolo 12 ha invece trovato immediata applicazione per il settore della agricoltura sarda, favorendone il processo di meccanizzazione.

È ben noto come il Parlamento, nel disporre, con la legge 26 giugno 1965, n. 717, la proroga sino al 31 dicembre 1980 delle norme relative agli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, abbia esteso tale proroga anche alle disposizioni già esistenti, contenenti agevolazioni fiscali, limitando però il beneficio della esenzione dal dazio doganale e di quella dall'imposta di conguaglio, concessa con l'articolo 14 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, al 31 dicembre 1965.

Di conseguenza col 1° gennaio 1966 gli operatori economici sardi hanno fatto richiamo all'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna per poter godere del beneficio dell'esenzione dal dazio doganale per i ma-

teriali e macchinari industriali introdotti in Sardegna.

La particolare situazione di arretratezza dei diversi settori dell'economia sarda e la avvenuta attuazione, solo in questi ultimi anni, degli interventi previsti dal Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 11 giugno 1962, n. 588), hanno determinato solo ora un vero impulso per il processo di meccanizzazione e di modernizzazione dell'agricoltura isolana.

A tali risultanze positive ha decisamente contribuito la norma agevolativa dell'articolo 12 dello statuto regionale della Sardegna, per cui la eventuale cessazione della sua validità col 10 marzo 1968 costituirebbe un pesante freno per il progresso economico in atto.

In considerazione del fatto che il Parlamento ha prorogato al 31 dicembre 1980 le altre agevolazioni fiscali volte a favorire il processo di industrializzazione del Mezzogiorno, col disegno di legge in discussione si è proposta eguale proroga alla stessa data dell'esenzione in atto prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, proroga da adottarsi con legge ordinaria della Repubblica (articolo 54, terzo capoverso, dello Statuto predetto).

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed io ne propongo l'approvazione anche in questo ramo del Parlamento.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione.

Metto in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari